

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rimborso spese legali sostenute dal dipendente "XXX" agli atti meglio identificato per procedimento penale relativo a fatti ed atti connessi all'attività di servizio - Sentenza di assoluzione GUP di Agrigento del 14 luglio 2015 (esecutiva il 27.11.2015) – Revoca det. dir. n. 16 del 25.1.2016.-

IL DIRIGENTE AGLI AFFARI GENERALI

Premesso che:

- il dipendente di questo Comune agli atti specificamente identificato, ha subito – in virtù della qualifica ricoperta e nell'esercizio delle sue funzioni – un procedimento penale iscritto al n. 5957/11 del R.G.N.R. e n. 3506/14 R.GIP da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
- a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415bis cod. proc. pen.) del suddetto procedimento penale ha conferito incarico difensivo all'Avv. Calogero Meli e con nota assunta in data 12 febbraio 2014 al protocollo n. 7020 ha comunicato a questo ente la nomina del difensore;
- con sentenza del Tribunale di Agrigento – Giudice per l'Udienza Preliminare del 14 luglio 2015 (depositata in cancelleria il 14.09.2015 e divenuta irrevocabile in data 27.11.2015) il suddetto è stato assolto "*perché il fatto non sussiste*";

Vista la nota assunta al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2015 al n. 51404 (integrata dalla nota prot. n. 458 del 7 gennaio 2015) con la quale il dipendente trasmette la sopra indicata sentenza, munita di attestazione di irrevocabilità, dalla quale risulta il proscioglimento nel merito nel giudizio di cui all'oggetto e chiede il rimborso delle spese legali sostenute, allegando parcella n. 12 datata 28 dicembre 2015 dell'Avvocato Calogero Meli per l'importo di € 11.508,85 (munita di parere di congruità rilasciato in data 16.10.2015 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento);

Visto l'art. 39 della legge regionale 29.12.1980, n. 145, il quale disciplina il patrocinio legale, disponendo che "*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

Visto altresì l'art. 24 della legge regionale 23.12.2000, n. 30, che fornisce un'interpretazione autentica della sopra richiamata norma, prevedendo che essa "*...si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità*".;

Considerato che la disciplina del patrocinio legale viene completata ed integrata dalla previsione dell'art. 28 del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 14.09.2000 il quale ripropone sostanzialmente il testo dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987, disponendo che "*L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio*";

Ritenuto che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte della pubblica amministrazione non è automatica, ma presuppone la sussistenza di precisi presupposti ed alcune valutazioni, finalizzate a verificare se sussista la piena coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'amministrazione e l'insussistenza di un conflitto di interessi e che – da una verifica degli atti – tali presupposti sono ritenuti sussistenti all'esito del giudizio istaurato;

Valutato che il rimborso delle spese legali non può configurare un debito fuori bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 del Tuel, avendo la Corte dei Conti chiarito che "*[...]al diritto dell'amministratore a ricevere il rimborso non corrisponde automaticamente un'obbligazione in capo all'ente che solo al momento*

in cui riceve la richiesta di rimborso è in grado di definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i termini dell'adempimento, potendo solo in quel momento far fronte alla spesa in questione secondo gli ordinari procedimenti contabili. Non sussiste, pertanto, nel caso di fattispecie l'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali [...] (cfr. deliberazione n. 367/09/PAR del 11 novembre 2009 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana) e che "*[...] manca, nel caso di specie, un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali, in cui si sostanzia l'istituto del debito fuori bilancio [...]*" (cfr. deliberazioni n. FVG/11/2011/PAR del 18 aprile 2011 della Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 2/2012/SS.RR./PAR del 21.12.2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva e n. 311/26.07.2012 della Corte dei conti, sez. controllo per l'Emilia Romagna deliberazione n. 334/2013/PAR del 11 novembre 2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Veneto), per cui è possibile procedere al pagamento secondo gli ordinari procedimenti di spesa;

Considerato che la parcella presentata dall'avvocato al dipendente relativa alle spese del procedimento munita del visto di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, organo avente specifica ed elevata competenza in materia e rivestente natura di ente pubblico associativo che ha espresso un prodromico giudizio di congruità sulla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute all'avvocato per l'esercizio della sua attività professionale e dei relativi parametri legali, al fine di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionate all'opera prestata ed il cui apprezzamento è fatto proprio da questo ente, il quale non ravvisa - in relazione allo specifico procedimento - elementi per discostarsene;

Ritenuto che sussistono i presupposti che devono ricorrere affinché l'ente possa assumere l'onere dell'assistenza legale del dipendente in quanto risulta accertata agli atti di causa e d'ufficio:

- a) l'esenzione di responsabilità ed in particolare l'assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio (sussiste l'assoluzione nel merito e con formula piena);
- b) che il giudizio riguarda atti o fatti strettamente connessi all'espletamento dell'attività istituzionale del dipendente;
- c) l'assenza, in concreto, di conflitto di interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza;
- d) il dipendente non risulta coperto da copertura assicurativa ai sensi dell'art. 43, comma 1 del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 14.09.2000 e pertanto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3 dell'art. 28 del citato CCNL;

Valutato che è stata comunicata preventivamente all'ente la scelta del difensore e comunque la richiesta effettuata ex post, non consente di escludere il diritto al rimborso - in presenza degli altri presupposti normativi - allorché l'istanza del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché dall'apertura del procedimento, in quanto una interpretazione in tal senso contrasta con i principi fondamentali che giustificano e riconoscono al dipendente il diritto al predetto rimborso se assolto con formula piena e previa verifica dell'assenza di conflitto di interesse (cfr. Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro sent. 03 luglio 2013; deliberazioni Corte dei Conti - Sezione di controllo Veneto n. 245/05.04.2012 e n.184 del 12.03.2012);

Visto l'art.151/4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in virtù del quale i provvedimenti amministrativi responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che dalla verifica effettuata in Equitalia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 602/1973, in data 22 gennaio 2016 il beneficiario del pagamento risulta essere "*soggetto non inadempiente*";

Accertato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del Tuel e dall'art. 1, comma 710 della legge 28.12.2015, n. 208, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa con il presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;

Vista la nota prot. n. 3155 datata 26.01.2016 del responsabile del Servizio Finanziario, dalla quale emerge la necessità di armonizzare il provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 16 del 25.1.2016 con i nuovi principi in materia di contabilità armonizzata entrati in vigore da 1.1.2016;

D E T E R M I N A

DI ASSUMERE a carico dell'ente l'onere relativo all'assistenza legale del dipendente nel procedimento penale n. 5957/11 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, per il quale è stata dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste e pertanto disporre il rimborso delle relative spese legali come da parcella del relativo difensore;

DI IMPEGNARE, per le motivazioni e finalità prima richiamate, la somma di € 11.508,85 al capitolo 310 denominato "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" Titolo I – Missione I – Programma 2 – Macro 3 del bilancio in corso;

DI LIQUIDARE in favore del dipendente in questione (indicato nella richiesta di mandato di pagamento) la somma di € 11.508,85 a titolo di rimborso delle spese legali per il procedimento penale di cui in premessa;

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere a favore del creditore, a seguito di apposita richiesta, come da determinazione del Segretario Generale n. 1659 del 05.11.2013 il relativo mandato di pagamento per la somma corrispondente;

TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento alla Direzione Servizi Finanziari e all'Avvocatura comunale, nonché **notificarlo** al dipendente in atti generalizzato;

REVOCARE la determinazione dirigenziale n. 16 del 25 gennaio 2016.



IL DIRIGENTE A.A.GG.
Dott. A. Licata

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dal quale deriva la esecutività della presente, ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs. 267/2000, impegnando la somma di € 11.508,85 al capitolo 310 denominato "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" Titolo I – Missione I – Programma 2 – Macro 3 con il seguente impegno n._____.

Canicattì, li, _____

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa C. Meli)



[The main body of the page is mostly blank, with some faint, illegible markings and a few small dark spots.]